



Automobile Club Biella

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 30/09/2022

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Biella deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e modificato dall'art. 50, c. 3 bis della legge 19 dicembre 2019, n. 157, nella seduta del 2 aprile 2021 ed approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Ente in data 29 aprile 2021;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Biella approvato, dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Biella adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 9 settembre 2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 7 giugno 2010;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 28 ottobre 2021;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Biella il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art.4 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 97 del 23 dicembre 2021 con la quale il Direttore dell'Ente ha predisposto il budget di gestione per l'esercizio 2022;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Direttore n. 59 del 22.12.2010;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L398 del 11 novembre 2021 sono stati pubblicati i Regolamenti delegati della Commissione europea (UE) 2021/1950, (UE) 2021/1951, (UE) 2021/1952 e (UE) 2021/1953, che modificano che modificano dal 1° gennaio 2022 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l'aggiudicazione degli appalti, delle concessioni e dei concorsi di progettazione fissate dalle direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

CONSIDERATO che, per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, ed in particolare il Regolamento (UE) 2021/1952 di modifica della direttiva 2014/24/UE, dal 1° gennaio 2022 la soglia di rilevanza comunitaria, per gli appalti pubblici di forniture, servizi, lavori e concorsi di progettazione nei settori ordinari è pari ad € 215.000,00, escluso IVA, e che tale importo costituisce il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015, dal D.lgs. n.10/2016 e in ultimo dall'**articolo 1, comma130, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019)** che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'Automobile Club Biella, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 marzo 2014 e modificato con delibere del Consiglio Direttivo dell'Ente 29 ottobre 2015 e del 30 giugno 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed adottato con delibera Presidenziale n° 2 del 29/04/2022, ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/06/2022;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con la presente determinazione viene individuato e nominato il **RUP nella persona del Dr. Giuseppe De Masi¹** – Direttore ad interim dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere con l'installazione del programma pratiche light sulla nuova postazione in uso presso l'Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede;

CONSIDERATO che tale applicativo non è rinvenibile sul portale acquistinretepa.it – rivolto alle Amministrazioni Pubbliche;

DATO ATTO che la società **TRE EFFE INFORMATICA Srl di Roma** con importo complessivo pari ad €. 50,00 oltre IVA, offre il servizio di installazione del suddetto applicativo gestionale, secondo le esigenze dell'Ente e a condizioni economiche vantaggiose;

RITENUTO di ricorrere ad un affidamento diretto, interpellando la suddetta ditta;

CONSTATATO che ai fini della formalizzazione dell'affidamento, il suddetto operatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

PRESO ATTO che il DURC richiesto non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto, ai fini dell'affidamento, la società **TRE EFFE INFORMATICA Srl di Roma** risulta regolare con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed

¹ Non si riscontrano situazioni di conflitto, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016

assistenziali;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **Z4237f9603**;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'affidamento del servizio installazione dell'applicativo pratiche light sulla nuova postazione presso l'Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede dell'Ente, mediante affidamento diretto alla ditta **TRE EFFE INFORMATICA Srl di Roma**.

Il corrispettivo del servizio è stabilito in €. 50,00.

L'onere della spesa sarà imputato CP01020042 - Altre spese per la prestazione di servizi del Budget 2022.

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Il sottoscritto infine dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del c.p., ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non svolgere e di non avere svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
- di non incorrere, allo stato e per quanto di mia conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico relativo al provvedimento in oggetto;

Si dà atto, infine, che il pagamento della fattura sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

IL DIRETTORE ad interim
(Dr. Giuseppe De Masi)